

Caritas Diocesana di Roma
Settore Studi, Documentazione e Ricerca
Sezione Legislativa
Aggiornamento Legislativo

marzo 2003

Indice

Rassegna legislativa	pag. 1
Appunti legislativi	pag. 4
Agenda bandi	pag. 9
Note giuridiche	pag. 10
Segnalazioni bibliografiche di interesse "giuridico-sociale"	pag. 19

Rassegna legislativa

ANZIANI

COMUNE DI ROMA
DELIBERAZIONE DEL 18.02.2003
Piano di zona per case agli anziani

*(PER SCARICARE I TESTI NORMATIVI vedere
sito: <http://www.comune.roma.it/>*

COOPERATIVE SOCIALI

ELENCO REGIONALE
ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE
SOCIALI
Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. (Regione
Lazio BU n. 4 del 10-2-2003 - Suppl. Ordinario
n.1)

*(PER SCARICARE I TESTI NORMATIVI vedere
sito: [http://www.regione.lazio.it/portale/egovernment.js
p](http://www.regione.lazio.it/portale/egovernment.jsp))*

DIPENDENZE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 1672**

Attuazione legge n. 45/1999. Ripartizione del
Fondo Nazionale Lotta alla Droga esercizio
finanziario 2000 ai soggetti che hanno ottenuto la
valutazione massima ai fini dell'ammissione al
finanziamento. (BU n. 5 del 20-2-2003)

*(PER SCARICARE I TESTI NORMATIVI vedere
sito: [http://www.regione.lazio.it/portale/e-
government.jsp](http://www.regione.lazio.it/portale/egovernment.jsp))*

IMMIGRAZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CIRCOLARE 13 febbraio 2003

Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di
immigrazione clandestina.
(GU n. 41 del 19-2-2003)

*(PER SCARICARE I TESTI NORMATIVI vedere
sito: <http://www.ipzs.it/> oppure
<http://www.comune.jesi.an.it/>)*

HANDICAP

LEGGE 5 febbraio 2003, n. 17

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità. (GU n. 33 del 10-2-2003)

(**PER SCARICARE I TESTI NORMATIVI vedere sito:** <http://www.ipzs.it/> oppure <http://www.comune.jesi.an.it/>)

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA E TUTELA DELLA SALUTE

DECRETO DEL DIRETTORE 9 novembre 2002, n. 1

Nomina del gruppo di lavoro per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e per l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati. Legge n. 284/97.

(Regione Lazio BU n. 5 del 20-2-2003)

(**PER SCARICARE I TESTI NORMATIVI vedere sito:** <http://www.regione.lazio.it/portale/e-government.jsp>)

INFORMATICA GIURIDICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 2003

Disposizioni per l'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (GU n. 35 del 12-2-2003)

(**PER SCARICARE IL TESTO NORMATIVO vedere sito:** <http://www.ipzs.it/> oppure <http://www.comune.jesi.an.it/>).

LAVORO

LEGGE 14 febbraio 2003, n. 30

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. (GU n. 47 del 26-2-2003)

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2003, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di occupazione. (GU n. 39 del 17-2-2003)

(**PER SCARICARE IL TESTO NORMATIVO vedere sito:** <http://www.ipzs.it/> oppure <http://www.comune.jesi.an.it/>).

FORMAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1510

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 art. 158. Approvazione direttive per la "Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche". (Regione Lazio BU n. 3 del 30-1-2003 - Suppl. Ordinario n.6)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 10 gennaio 2003, n. 1

Legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, art. 158. Approvazione direttive per la "Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche". DGR 1510 del 21 novembre 2002 e DGR 1687 del 20 dicembre 2002. Testo coordinato. (Regione Lazio BU n. 3 del 30-1-2003 - Suppl. Ordinario n.6)

(**PER SCARICARE I TESTI NORMATIVI vedere sito:** <http://www.regione.lazio.it/portale/e-government.jsp>)

RELIGIONE E CULTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 gennaio 2003, n. 7

Nomina dei componenti della Commissione paritetica istituita dall'art. 6 del "Protocollo d'intesa" stipulato tra la Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio (Reg. cron. n. 802 del 12 novembre 2001) in materia di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad Enti ed Istituzioni Ecclesiastici. (Regione Lazio BU n. 4 del 10-2-2003)

(**PER SCARICARE I TESTI NORMATIVI vedere sito:** <http://www.regione.lazio.it/portale/e-government.jsp>)

PARI OPPORTUNITA'

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 1661

Rinnovo della composizione del Comitato per le Pari Opportunità. (Regione Lazio BU n. 4 del 10-2-2003)

(**PER SCARICARE I TESTI NORMATIVI vedere sito:** <http://www.regione.lazio.it/portale/e-government.jsp>)

POLITICHE SOCIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2002, n.310
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (GU n. 35 del 12-2-2003)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 13 gennaio 2003
Modalità relative alla misura della riduzione dell'assegno sociale per i titolari ricoverati in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. (GU n. 34 del 11-2-2003)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 dicembre 2002**
Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2002, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. (GU n. 33 del 10-2-2003)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 13 gennaio 2003
Modalità e termini per il conseguimento dell'indennità una tantum ai superstiti, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (GU n. 34 del 11-2-2003)

(PER SCARICARE I TESTI NORMATIVI vedere sito: <http://www.ipzs.it/> oppure <http://www.comune.jesi.an.it/>)

**DIREZIONE REGIONALE FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 21 novembre 2002, n. 398**
Erogazione a n. 6 distretti socio-sanitari di una quota del Fondo Nazionale per le politiche sociali. Anno 2001 per la realizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata in favore di anziani affetti da malattia di Alzheimer Euro 900.000.00, esercizio finanziario 2002, capitolo H41106. (BU n. 5 del 20-2-2003)

(PER SCARICARE I TESTI NORMATIVI vedere sito: <http://www.regione.lazio.it/portale/e-government.jsp>)

POLITICHE COMUNITARIE

LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002. (GU n. 31 del 7-2-2003- Suppl. Ordinario n.19)

(PER SCARICARE I TESTI NORMATIVI vedere sito: <http://www.ipzs.it/> oppure <http://www.comune.jesi.an.it/>)

USURA

**COMUNE DI ROMA
DELIBERAZIONE del 14.01.2003 n. 17**
Indirizzi programmatici per le iniziative volte a prevenire e contrastare il fenomeno del reato di usura.

(PER SCARICARE I TESTI NORMATIVI vedere sito: <http://www.comune.roma.it/>)

VOLONTARIATO

**ELENCO REGIONALE
REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO** Legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Regione Lazio BU n. 4 del 10-2-2003 - Suppl. Ordinario n.1)

**ELENCO REGIONALE
REGISTRO ASSOCIAZIONISMO** Legge regionale 1 settembre 1999, n. 22. (Regione Lazio BU n. 4 del 10-2-2003 - Suppl. Ordinario n.1)

(PER SCARICARE I TESTI NORMATIVI vedere sito: <http://www.regione.lazio.it/portale/e-government.jsp>)

Appunti legislativi

2003 - Anno europeo delle persone con disabilità

Il 3 dicembre 2001 i ministri del Lavoro e degli Affari sociali dell'Unione europea hanno adottato all'unanimità la proposta della Commissione europea di dichiarare il 2003 "**Anno Europeo delle Persone con Disabilità**".

GLI OBIETTIVI

Gli obiettivi principali dell'Anno Europeo delle Persone con disabilità sono sei:

1. Sensibilizzare al diritto delle persone disabili di essere tutelate dalla discriminazione e di beneficiare di pieni e pari diritti, come prescritto negli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
2. Potenziare la cooperazione fra tutti gli attori interessati: governi, settore privato, comunità, parti sociali, gruppi di volontari, disabili e loro familiari;
3. Incoraggiare la riflessione e la discussione sulle misure necessarie per promuovere pari opportunità per i disabili in Europa;
4. Promuovere lo scambio di esperienze, di buone prassi e strategie efficaci attuate a livello locale, nazionale ed europeo;
5. Migliorare la comunicazione legata alla disabilità;
6. Porre attenzione particolare alla sensibilizzazione al diritto dei bambini e dei giovani disabili a un pari trattamento nell'insegnamento.

Ai fini dell'informazione legislativa sui disabili si consiglia come siti istituzionali:

<http://www.minwelfare.it/default.htm>.

<http://old.minwelfare.it/main/AreaHandicap/han-normative.asp>.

<http://www.segretariatosociale.rai.it/>

Come sito non istituzionale segnaliamo: <http://www.nolimit.it/home/default.asp>.

Il sito fornisce, oltre ad una accurata rassegna stampa su tutto ciò che riguarda l'handicap, un archivio delle normative italiane in materia di disabilità, davvero notevole per l'ampiezza e la facilità di consultazione, rappresentando per il giurista sociale un utile strumento ai fini della documentazione giuridica. Le normative

archivate partono dal 1968 a tutt'oggi e sono liberamente scaricabili in forma integrale.

Raccolta normativa: disabili

Legge 482/68 : *Collocamento obbligatorio*.

Legge 381/70: *Assistenza economica ai sordomuti*.

Legge 118/71: *Invalidi civili: assistenza economica, sanitaria, protesica, inserimento scolastico*.

Legge 517/77: *Integrazione scolastica*.

D.P.R. 384/78: *Eliminazione barriere architettoniche*.

Legge 180/78: *Riforma psichiatrica*.

Legge 183/78: *Riforma sanitaria*.

Legge 18/80: *Indennità di accompagnamento*.

Legge 41/86: *Eliminazione barriere edifici pubblici*.

Legge 508/88: *Modifiche norme assistenza economica*.

Legge 13/89: *Eliminazione barriere edifici privati*.

Legge 104/92: *Legge-quadro sull'handicap*.

D.P.R. 503/96: *Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*.

Legge 162/98: *Sostegno alle persone con handicap grave*.

Legge 68/98: *Nuove norme per il diritto al lavoro dei disabili*.

Riforma della scuola

La Camera, il 18 febbraio 2003 ha approvato il disegno di legge delega n. 1306 "*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*" sulla riforma del sistema istruzione. Il testo torna al Senato per due modifiche sulla copertura finanziaria.

L'attuazione della riforma sarà graduale, ma già dal prossimo anno scolastico verrà consentito l'anticipo delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alla prima classe della scuola primaria, potranno infatti iscriversi anche i bambini che compiranno, rispettivamente, i 3 e i 6 anni entro il 28 febbraio 2004.

Dopo l'approvazione definitiva del Senato, prevista per i prossimi giorni, sarà effettuata la riapertura dei termini delle iscrizioni: le modalità operative saranno emanate dal Ministero dell'Istruzione con apposito provvedimento.

Di seguito, in sintesi, i punti principali di riforma della scuola:

- Il percorso scolastico viene articolato in due cicli: **un primo ciclo**, costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado e **un secondo ciclo**, costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale.
- Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella **scuola dell'infanzia**, in un primo ciclo che comprende la **scuola primaria** e la **scuola secondaria** di primo grado. **Alla scuola dell'infanzia, di durata triennale**, possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che **compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile** dell'anno scolastico di riferimento.
- Il primo ciclo di istruzione è costituito dalla **scuola primaria**, della durata di **cinque anni**, e dalla **scuola secondaria di primo grado** della durata di **tre anni**.
- E' previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono **i sei anni di età entro il 31 agosto**; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro **il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento**.
- Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in **un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base**, e in **due periodi didattici biennali**; la scuola secondaria di primo grado si articola in **un biennio** e in **un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo**.
- Il **primo ciclo di istruzione** si conclude con un **esame di Stato**, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei **licei** e al sistema dell'istruzione e della **formazione professionale**;
- Il **secondo ciclo**, è costituito dal **sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale**; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il **sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane**; i licei hanno durata **quinquennale**; l'attività didattica si sviluppa in **due periodi biennali e in un quinto anno** che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un **esame di Stato** il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'**università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica**; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
- Ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno **quadriennale** consentono di sostenere l'**esame di Stato**, utile anche ai fini degli accessi all'**università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica**, previa frequenza di apposito **corso annuale**, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
- E' assicurata la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema **dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale**, e viceversa,
- Viene prevista la possibilità di svolgere l'**intera formazione dai 15 ai 18 anni**, attraverso l'**alternanza di periodi di studio e di lavoro**, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa,

sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati **ivi inclusi quelli del terzo settore**, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

Per ulteriori informazioni si consiglia il sito:

<http://www.istruzione.it/mpi/progettoscuola/senato.shtml>

Il libro Bianco sul Welfare supera l'esame del Parlamento e diventa legge

Forniamo una breve sintesi dei punti più importanti:

Collocamento: si estende al privato (art.1)

- Cade il vincolo per le società di limitarsi alla sola fornitura di lavoro interinale; viene estesa ai consulenti del lavoro e dell'Università l'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
- I servizi pubblici e privati di collocamento saranno collegati attraverso il **Sistema Informativo del Lavoro (SIL)** in una rete, che comprenderà il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e gli enti previdenziali. Nascerà la borsa del lavoro, una banca dati dei lavoratori attivi e in cerca di occupazione.
- **Gli Enti bilaterali** acquisiscono compiti rilevanti in materia di collocamento. Finora questi organismi, che rappresentano **sindacati e associazioni dei datori di lavoro**, hanno gestito alcuni istituti contrattuali; ora avranno un ruolo nel collocamento, nella certificazione dei rapporti di lavoro, nella vigilanza sugli appalti.

Nuove forme di lavoro e produzione (artt. 2-5 e 9)

- Si introducono il lavoro a chiamata (*job on call*), il lavoro ripartito (*job sharing*) e quello accessorio; sarà considerato occasionale il lavoro che dura meno di trenta giorni in un anno, saranno emanate nuove regole per le collaborazioni coordinate e continuative (*co.co.co.*),

verrà incentivato il ricorso al *part-time*. Per le aziende si regola il ricorso a strumenti come l'*outsourcing* (il trasferimento di un intero ramo produttivo) e come lo *staff leasing*, che consente di "affittare" da altre società anche lavoratori a tempo indeterminato. Nella disciplina sul **socio lavoratore** (art.9), la preminenza verrà data al vincolo associativo piuttosto che al rapporto di lavoro.

- **I lavoratori disabili** con un contratto interinale, potranno essere computati dalle aziende nella quota obbligatoria di lavoratori disabili.
- Per ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro, il Governo è delegato alla certificazione (art.5).

Formazione: il governo è delegato al riordino dei contratti formativi (art.2)

- I contratti di apprendistato e i contratti di formazione saranno collegati ai sussidi di disoccupazione. Un'attenzione particolare è dedicata alla **formazione per le neo-mamme**, che potranno usufruire di strumenti per il reinserimento nel mercato del lavoro.

Funzioni ispettive: verranno razionalizzate (art.8)

- Le funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, attualmente affidate al Ministero e all'Inps, **saranno riviste e centralizzate**.

Pubblica amministrazione: è esclusa (art.6)

- Le disposizioni del Ddl non si applicano al personale della P.A., a meno di un esplicito richiamo.

Per maggiori informazioni visitare il sito: <http://www.minwelfare.it/default.htm>

Previdenza sociale

Approvata dalla Camera la legge delega sulla riforma previdenziale (progetto di legge n. 2145) <http://www.camera.it/>.

La Camera ha approvato la legge delega sulla riforma previdenziale.

Il disegno di legge era stato presentato il 28 dicembre 2001; la discussione passa ora al Senato.

Il disegno riformatore si muove lungo tre direttrici principali:

- A) tutela dei diritti pensionistici acquisiti ed incentivi alla permanenza al lavoro con garanzia del diritto di ottenere, in ogni caso, le prestazioni pensionistiche già maturate;
- B) misure di sostegno alla previdenza complementare;
- C) riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria.

Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

- a) certificare il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità al momento della maturazione dei requisiti per la pensione stessa;
- b) introdurre sistemi di incentivazione di carattere fiscale e contributivo che rendano conveniente, per i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione di anzianità, la continuazione dell'attività lavorativa;
- c) liberalizzare l'età pensionabile;
- d) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
- e) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari.

Per maggiori informazioni vai in: <http://www.camera.it>, - <http://www.governo.it/>

Ai fini di una compiuta documentazione sulla situazione pensionistica in Italia, si segnala l'ottima e recente ricerca "**Scelte Lavorative e di Pensionamento degli Anziani in Italia**" liberamente scaricabile in formato pdf sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

<http://www.minwelfare.it/News/Pubblicazione+ricerca+anziani.htm>

Presentata al CNEL il **25 febbraio 2003**. Il lavoro, scaturito da una ricerca effettuata su iniziativa e per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si propone di mettere a fuoco le ragioni delle scelte di lavoro e di pensionamento dei lavoratori anziani e presenta una puntuale analisi dei dati forniti prendendo in considerazione i cambiamenti socio economici dell'ultimo decennio.

Una prima parte descrittiva della ricerca inquadra l'Italia nel contesto europeo rispetto alle caratteristiche salienti delle attività e dei redditi da lavoro delle persone anziane, dell'età di pensionamento e dei benefici pensionistici dei pensionati, per poi passare ad una analisi approfondita del lavoro delle persone anziane nel nostro paese.

La parte più originale della ricerca, riguarda l'analisi delle dinamiche all'interno del mercato del lavoro degli anziani con riferimento alla mobilità e agli altri percorsi d'uscita dall'occupazione principale verso il pensionamento. Una parte importante del documento analizza il ruolo della domanda di lavoro nel determinare l'uscita dall'occupazione degli anziani. La parte finale riguarda esplicitamente le scelte pensionistiche dei lavoratori anziani. Si segnala in modo particolare, per la sua esaustività e completezza l'**Appendice Normativa**, pag. 189-211 e la **Bibliografia**, pag. 215-218.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 gennaio 2003

Modalità e termini per il conseguimento dell'indennità una tantum ai superstiti, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (GU n. 34 del 11-2-2003)

L'indennità una tantum, di cui all'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta ai superstiti dell'assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo.

L'indennità una tantum di cui all'art. 1 del presente decreto compete ai superstiti: per i quali non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta; che non hanno diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato; che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, alla data del decesso dell'assicurato.

Legge 8 agosto 1995, n. 335 reperibile in:

http://www.minlavoro.it/norme/L_080895_335.htm

Informatica giuridica

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 2003

Disposizioni per l'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (GU n. 35 del 12-2-2003)

Il presente decreto individua le attività costituenti il programma delle iniziative di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le forme organizzative, nonché le modalità di

finanziamento a valere sul fondo di cui alla predetta disposizione.

Nel programma, tra le attività di maggiore interesse, rientra: a) compilazione del testo delle leggi statali e degli altri atti normativi emanati dallo Stato, quale risultante dalle **modifiche e abrogazioni espresse**; b) messa a disposizione **gratuita**, con strumenti **informatici e telematici**, dei testi di cui alla lettera a), e delle relazioni afferenti al singolo atto normativo; c) realizzazione di appositi **portali e siti Internet**, corredati da idonei motori di ricerca, ai fini delle attività di cui alle lettere precedenti.

(per maggiori informazioni vai in: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/eelenium.htm>)

Per una compiuta ed esaustiva conoscenza delle caratteristiche dei **siti pubblici** presenti nella rete si consiglia l'ultima **Relazione annuale 2001 a cura dell'A.I.P.A.** (Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione), vol.II – *Lo stato dell'informatizzazione nella pubblica amministrazione*-, e per un ulteriore approfondimento sulle caratteristiche dei **siti regionali e delle province autonome** si consiglia sempre a cura dell'A.I.P.A.: I Quaderni, *I servizi in rete offerti sui siti web delle regioni italiane e delle province autonome* - Luglio 2002 - N. 11 - supplemento al N. 4/2002 di Informazioni.

Documenti reperibili e liberamente scaricabili presso il sito: <http://www.aipa.it/>

Pari opportunità nella Costituzione

Modifica dell' articolo 51 della Costituzione.

Approvazione definitiva da parte del Senato, avvenuta nella seduta del 20 febbraio scorso, del disegno di legge costituzionale n. 1213-B, <http://www.senato.it>. Il testo approvato mira a rafforzare la presenza femminile nelle assemblee elettive e nei pubblici uffici e punta non ad imporre dall'alto una parità coatta, ma a stimolare positivamente processi di incremento della presenza delle donne nel mondo politico e nel sociale.

Il testo della modifica costituzionale

Disegno di Legge costituzionale approvato definitivamente dal Parlamento il 20 febbraio 2003 di modifica dell'art. 51 Costituzione:

Art. 1

1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Art. 51 Costituzione

"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. "A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro".

Per maggiori informazioni vai in:

<http://www.palazzochigi.it/cmparita/>

<http://www.governo.it/>

Ai fini della reperibilità e consultabilità del nostro testo Costituzionale in forma integrale si consiglia il sito <http://www.notarlex.it>. Il sito in questione è nato dalla collaborazione tra l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e il Consiglio Nazionale del Notariato.

Si tratta di una rivista telematica consultabile da chiunque abbia bisogno di essere informato sugli ultimi provvedimenti legislativi. Con Notarlex è possibile accedere alla Costituzione, ai quattro codici (penale, civile, procedura penale e procedura civile), al Codice della strada e ai principali Testi Unici di legislazione, aggiornati in tempo reale.

Istituti Ecclesiastici

REGIONE LAZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 gennaio 2003, n. 7

Nomina dei componenti della Commissione paritetica istituita dall'art. 6 del "Protocollo d'intesa" stipulato tra la Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio (Reg. cron. n. 802 del 12 novembre 2001) in materia di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad Enti ed Istituzioni Ecclesiastici. (BU n. 4 del 10-2-2003)

Il presente decreto nomina i componenti la commissione paritetica prevista dall'art. 6 del "Protocollo d'intesa", presieduta dall'Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio e dal Presidente della Commissione per i Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Laziale. Con il "Protocollo d'intesa" (pubblicato nel BU n. 29 del 20.10.2001 vai in: <http://www.regione.lazio.it/portale/e-government.jsp>, oppure in: <http://www.lt.archiworld.it/>

- vai in normative) le parti si prefiggono, ciascuno per la propria sfera di competenza la promozione di una sinergia tra enti locali e le diocesi per la realizzazione di piani locali di intervento e di valorizzazione dei beni culturali. Inoltre favoriscono il reciproco scambio dei dati e delle informazioni in proprio possesso concernenti il patrimonio culturale ecclesiastico presente nel Lazio.

In funzione di un maggiore approfondimento si segnala il sito <http://www.notarlex.it>, dove oltre al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352." (GU n. 302 del 27-12-1999 - Suppl. Ordinario n.229), e la Legge 20 maggio 1985, n. 222 "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi". (GU n. 129 del 3-6-1985), e la Legge 25 marzo 1985, n. 121 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con

protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede". (GU n. 85 del 10-4-1985), liberamente scaricabili, due interessanti studi sugli Enti Ecclesiastici, lo Studio n. 98/2000/T "Trasferimenti immobiliari a titolo gratuito fra istituti diocesani per il sostentamento del clero", approvato dalla Commissione studi tributari il 24 novembre 2000 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 7 dicembre 2000 e lo Studio n. 864 bis "Enti Ecclesiastici, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 460/1997", approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 1° luglio 1999.

Agenda bandi

Azioni nei paesi in via di sviluppo

Invito per cofinanziamento di ONG

Data pubblicazione bando

10 dicembre 2002 (GUCE C 306)

Data scadenza

12 marzo 2003

Programma di riferimento

Azioni nei paesi in via di sviluppo (PVS) — Linea di bilancio B7-6000.

Azioni ammissibili

I progetti ammissibili a un cofinanziamento devono prevedere un partenariato locale nei PVS e rientrare in uno dei seguenti settori prioritari: sostegno ai processi di sviluppo sociale, umano ed economico sostenibili, sostegno istituzionale e potenziamento delle capacità delle strutture di sviluppo locali, in particolare le organizzazioni partner nei PVS.

Beneficiari

Organizzazioni non governative (ONG) singolarmente, in consorzio o in rete di partenariato.

Finanziamenti

Sono disponibili per il presente invito 120 milioni di euro. Reperibile in: www.lazioeuropa.it

Piccoli e micro-progetti TACIS

Invito di cooperazione transfrontaliera

Data pubblicazione bando

18 dicembre 2002 (GUCE C 316)

Data scadenza

21 marzo 2003

Programma di riferimento

Strumento per piccoli progetti di cooperazione transfrontaliera, linea di bilancio B7-521 a titolo del programma Tacis e Strumento per microprogetti di cooperazione transfrontaliera, linea di bilancio B7-521 a titolo del programma Tacis.

Azioni ammissibili

Progetti finalizzati ad affrontare e risolvere problemi comuni o a sviluppare le competenze dei paesi partner nei settori delle riforme amministrative, dello sviluppo economico locale, degli affari sociali, dell'ambiente e dell'efficienza energetica nei Paesi: Bielorussia, Moldavia, Russia e Ucraina.

Beneficiari

Le candidature devono riflettere l'istituzione di partenariati tra enti locali o regionali dell'UE, dei PECO e dei 4 paesi NSI. I progetti possono essere realizzati in cooperazione (partner aggiuntivi) con: enti locali e regionali, associazioni di enti locali e regionali, organismi strettamente collegati e/o posseduti (partecipazione minima del 50%) da un ente locale o regionale, ONG o altri attori regionali non a fini di lucro, come ad esempio servizi pubblici e centri educativi regionali, delle aree ammissibili.

Finanziamenti

L'importo complessivo disponibile è di 6.700.000 euro. La percentuale massima dei costi di un progetto coperta dal finanziamento comunitario è pari all'80%.
Reperibile in: www.lazioeuropa.it

Azioni nei paesi in via di sviluppo

Cofinanziamento per ONG europee

Data pubblicazione bando

4 gennaio 2003 (GUCE C 1)

Data scadenza

2 aprile 2003

Programma di riferimento

Cofinanziamento con le ONG europee operanti nel settore dello sviluppo — Azioni nei paesi in via di sviluppo (PVS) — Linea di bilancio B7-6000.

Azioni ammissibili

Le azioni ammissibili a un cofinanziamento nel quadro del presente invito devono prefiggersi la riduzione della povertà mediante la concessione alle popolazioni svantaggiate dei PVS di un sostegno destinato a rispondere alle loro esigenze fondamentali, a migliorarne le condizioni di vita e a rafforzarne le capacità endogene di sviluppo.

Le azioni devono rientrare obbligatoriamente in uno dei seguenti settori prioritari: il sostegno ai processi di sviluppo sociale, umano ed economico sostenibili, il sostegno istituzionale e il potenziamento delle capacità delle strutture di sviluppo locali, in particolare le organizzazioni partner nei PVS.

Beneficiari

ONG europee operanti nel settore dello sviluppo. Il cofinanziamento sarà accordato unicamente alle azioni che si baseranno su un'iniziativa dei partner locali nei PVS.

Finanziamenti

L'importo totale indicativo disponibile per il presente invito a presentare proposte è di 20 milioni di euro.

Reperibile in: www.lazioeuropa.it

Parità tra donne e uomini

Invito VP/2002/6

Data pubblicazione bando

26 novembre 2002 (GUCE C 291)

Data scadenza

14 marzo 2003

Programma di riferimento

Strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005)

Azioni ammissibili

Il presente invito mira a finanziare azioni di scambio transnazionali volte a promuovere la parità tra le donne e gli uomini che coinvolgano una serie di soggetti provenienti da almeno tre Stati membri dell'Unione europea o da paesi dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o da paesi candidati, e comportino un trasferimento di informazioni, esperienze acquisite e buone pratiche.

Beneficiari

ONG a livello europeo, Parti sociali a livello europeo, Reti transnazionali di enti regionali o locali, Reti transnazionali di organizzazioni che intendono promuovere la parità di genere.

Finanziamenti

Fondi disponibili: circa 4.500.000 di euro. Il contributo finanziario comunitario non supererà l'80% del totale dei costi ammissibili della proposta; la sovvenzione minima ammonterà a 250.000 euro e quella massima a 500.000 euro.

Reperibile in: www.lazioeuropa.it

Note Giuridiche

IIª PARTE

Premessa

Nella Iª parte (pubblicata in: **Aggiornamento legislativo febbraio 2003**), abbiamo analizzato l'evoluzione dei servizi sociali partendo dal Medioevo, e nei successivi periodi storici, durante la formazione degli Stati nazionali, nel periodo della Rivoluzione francese e nel successivo Stato napoleonico, nello Stato liberale nel XX secolo, ed infine l'assetto socio-legislativo del nostro

Stato fino al 1948 anno dell'emanazione della Costituzione.

Nella IIª parte, analizzeremo l'evoluzione dell'assistenza sociale in riferimento ai principi dettati dalla Costituzione e la normativa antecedente alla riforma dei servizi sociali per opera della legge 328/00.

La Costituzione repubblicana

La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 01.01.1948, rappresenta il fondamento normativo di tutta l'organizzazione dello Stato italiano; nel settore socio-sanitario essa ha una valenza in più per il carattere innovativo con cui è definita la materia, ovvero, per un *"quid novum"* rispetto al precedente ordinamento.

Innanzitutto, l'assistenza e la sanità passano da semplici interessi dei singoli, discrezionalmente tutelabili dallo Stato a diritti primari ed assoluti dell'individuo garantiti dallo Stato; inoltre l'assetto organizzativo si sostanzia nella territorializzazione dei servizi, superando definitivamente l'assetto centralizzato e per categorie.

Nella Costituzione repubblicana vengono affermati numerosi diritti sul piano socio assistenziale. Si pensa ad un sistema caratterizzato dall'obbligatorietà degli interventi in cui al cittadino in condizione di necessità viene riconosciuto il diritto all'assistenza sociale. Il diritto è insito nel riconoscimento della dignità della persona e della sua realizzazione e non è più legato all'appartenenza a una categoria specifica. Questa nuova concezione è espressa negli articoli 2 e 3 della Costituzione, con i quali viene esaltato il ruolo del cittadino nella collettività organizzata e viene sancito il fondamentale principio di uguaglianza.

Alla rimozione degli ostacoli all'uguaglianza sono poi dedicati numerosi altri articoli della Costituzione (4, 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, e 38), mentre l'art. 53 si occupa del reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dello stato sociale. Purtroppo il limite alla realizzazione è dato dalle limitazioni imposte dalla politica di spesa.

L'art.38 è sostanziale:

"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera".

Negli anni compresi tra il 1945 e il 1950, il sistema mutualistico-previdenziale rimase la struttura portante dell'intero assetto organizzativo

della protezione sociale, mentre l'assistenza pubblica, limitata solo a condizioni di povertà ed emarginazione, mantenne un carattere di residualità. In questo impianto, lo Stato si appoggiava ai servizi e alle reti di solidarietà esistenti cercando di integrare le carenze, ma al di là dei sussidi in denaro erogati dagli ECA (Ente Comunale di Assistenza), le uniche prestazioni assistenziali erano quelle degli istituti, degli ospizi, dei manicomi, delle case di rieducazione, degli ospedali.

Nel 1947, si nominò una commissione per la riforma della previdenza sociale che voleva passare a un modello universalistico, volto a garantire tutti i cittadini, a prescindere dal versamento dei contributi previdenziali. Tuttavia, le proposte della Commissione non riuscirono a concretizzarsi e fino alla fine degli anni '60 continuò a prevalere un sistema di assistenza categoriale e particolaristico.

L'Inizio del decentramento

Nel 1970 viene approvata la legge finanziaria regionale Legge 16.05.1970, n. 281, *"Provvedimenti per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario"*; si tratta del presupposto indispensabile, accanto alla elezione dei consigli regionali, perché il processo di decentramento possa avere finalmente inizio.

Questa legge realizza due obiettivi:

- assicura alle Regione la provvista di mezzi finanziari occorrenti per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite dagli art. 117 e 118 Cost. (testo *ante* L. Cost n. 3/2001);
- attribuisce una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo che disponga il passaggio delle funzioni e del personale statale alle Regioni stesse con l'osservanza di alcuni criteri direttivi.

Nel 1972 vengono emanati dal governo una serie di decreti delegati tra i quali, quelli riguardanti la materia della *"beneficenza pubblica e assistenza sanitaria e ospedaliera"* si cita in particolare il **D.P.R. 15.01.1972, n. 9** che concerne specificatamente la beneficenza pubblica.

Per tutti i settori oggetto della delega, sotto la spinta di forze antiautonomiche e delle burocrazie ministeriali, prevalse un'interpretazione riduttiva delle materie da attribuire alle Regioni. In particolare, nel **settore sociale**, l'interpretazione restrittiva è accentuata per la resistenza degli enti pubblici che temono di perdere il loro potere, in conseguenza di ciò,

vengono trasferite alle Regioni: le attribuzioni dello Stato in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza di anziani e minori presso gli istituti ed altre di irrilevante importanza.

Contro questo snaturamento di fatto dello spirito dell'art. 117 Cost. vengono percorse due vie: una politica e una giuridica.

- La prima è rappresentata da una Commissione Parlamentare per le questioni regionali, che nella sua relazione finale, evidenzia il superamento di fatto del concetto tradizionale di beneficenza pubblica. I risultati di questo proficuo lavoro non modificarono l'atteggiamento del governo, che rimase su posizioni arretrate.
- Per quanto riguarda la seconda, alcune Regioni presentarono specifici ricorsi alla Corte Costituzionale contro il D.P.R. 15.01.1972, n. 9. La Corte, con sent. del 24.07.1972, n. 139, accolse la tesi riduttiva contraria alle Regioni in quanto ritenne concettualmente distinta la **beneficenza** (Cost. 117) **dall'assistenza sociale** (Cost. 38) e pertanto ritenne legittimo **che lo Stato trasferisse alle Regioni solo la prima.**

Bisognerà attendere il 1981, quando la Corte nel respingere le censure di costituzionalità nell'art. 22 D.P.R. 616/1977, muterà il proprio atteggiamento affermando la sostanziale intercambiabilità dei termini *beneficenza e assistenza sociale*.

In sostanza vennero trasferiti alle Regioni un numero limitato di dipendenti e lo Stato si trattenne soprattutto il personale altamente qualificato; altrettanto vale sul piano finanziario dove, con alcuni stratagemmi (riduzione dei capitoli di bilancio da sopprimere, diminuzione irrisoria dei capitoli da ridurre, spostamenti di somme da un capitolo all'altro), lo Stato trasferì alle Regioni stanziamenti del tutto insufficienti. Oltre al decreto sulla beneficenza pubblica, nel 1972, vengono emanati altri decreti riguardanti materie affini: il **D.P.R. 14.01.1972, n. 3**, sull'assistenza scolastica, mense e biblioteche di enti locali, il **D.P.R. 14.01.1972, n. 4**, sull'assistenza sanitaria ed ospedaliera, il **D.P.R. 15.01.1972, n. 10**, sull'istruzione artigiana e professionale.

Il vivace dibattito tra le forze politiche dopo i decreti di trasferimento del 1972 e il rafforzamento delle rappresentanze parlamentari favorevoli al decentramento, comportò nel 1975 l'approvazione di una nuova legge quadro per il

completamento del trasferimento delle competenze alle Regioni: la legge **22.07.1975, n. 382**, contenente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione. Con tale legge il Parlamento approvò la nuova norma di delega, che circoscrisse in modo netto i limiti dell'azione governativa e fissò una procedura complessa in grado di limitare ogni distorta interpretazione.

In particolare si dispone che:

1. il Governo deve emanare norme per settori organici di materie insieme agli uffici e al personale;
2. il Governo deve provvedere al passaggio delle funzioni con i relativi uffici, beni e personale occorrente;
3. il Governo deve identificare le materie per settori organici, in modo che il trasferimento risulti effettivamente completo e assicuri una gestione sistematica e programmata delle competenze regionali.

La ripartizione delle funzioni tra Stato, Regioni, Province e Comuni segue correttamente l'impostazione contenuta nella Costituzione e rappresenta un modello per la predisposizione dei successivi decreti attuativi della l. 382:

- **allo Stato** sono attribuite le competenze generali, i rapporti internazionali, le funzioni di indirizzo e programmazione generale;
- **alle Regioni** passano le funzioni di programmazione territoriale e di controllo, esteso anche alle istituzioni pubbliche e private di assistenza alla maternità ed all'infanzia;
- **alle Province** vengono attribuite tutte le competenze già spettanti ai comitati provinciali dell'ONMI (ente soppresso con la l. 23.12.1975, n. 698);
- **ai Comuni** vengono assegnate le competenze relative ai servizi agli utenti, che si concretizzano nella gestione dei consultori e degli asili-nido.

Tali atti normativi costituiscono l'inizio di un processo di riaggregazione delle competenze assistenziali nell'ambito degli enti territoriali e trova la convalida normativa-giuridica con l'emanazione dei decreti delegati applicativi della legge delega 382/1975, avvenuti nel 1977, e soprattutto col D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

Il decentramento: avvio della riforma dell'assistenza

E' soprattutto il **D.P.R. n. 616 del 1977** a portare sostanziali innovazioni in materia assistenziale. L'art. 22 fornisce una nuova e moderna definizione della beneficenza pubblica: *"tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore di singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale"*. Si formalizza, così, sotto il profilo giuridico, il passaggio da una concezione di assistenza ad una di sicurezza sociale, dove i servizi sono rivolti a tutti i cittadini e non solo a gruppi marginali.

L'art. 23 precisa che sono comprese nel concetto di assistenza pubblica anche le funzioni finora svolte dal Ministero di Grazia e Giustizia, e le opere di protezione sociale, di cui la legge 20 febbraio, n. 75, nota come "legge Merlin". Le prime concernono attività:

- relative all'assistenza economica in favore di famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto e all'assistenza post-penitenziaria (funzioni finora svolte dai "consigli di aiuto sociale", istituiti con la legge di riforma carceraria del 26.07.1975 n. 354);
- relative agli interventi di carattere amministrativo e civile dell'autorità giudiziaria minorile, in favore di minorenni.

Il successivo art. 25 stabilisce poi al comma 1, l'esclusiva competenza comunale in ordine all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza. Gli Enti Locali vengono riconosciuti titolari della politica dei servizi entro le linee di orientamento generale attribuite dallo Stato e gli indirizzi di pianificazione e coordinamento riconosciuti dalle Regioni. Queste ultime costituiscono un organico punto di riferimento programmatico e di coordinamento che permette di superare la frammentazione del sistema assistenziale costituito da una miriade di enti nazionali e locali.

Si prevede la soppressione degli enti che sino ad allora avevano svolto analoghe funzioni, ossia gli Enti comunali di assistenza (ECA) e le IPAB

(Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza); la soppressione di queste ultime sarà bloccata dall'intervento della Corte Costituzionale (con la sentenza 17-30 luglio 1981, n. 174 della Corte veniva sancita l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del D.P.R. 616/77 nella parte in cui veniva determinata la soppressione delle IPAB ed il conseguente trasferimento di beni, personale e funzioni ai comuni di riferimento).

L'aver voluto porre al centro del sistema di servizi i Comuni risponde a diverse esigenze:

- creare una relazione diretta tra i servizi di base e il territorio di appartenenza;
- dare la possibilità di governare in modo organico e integrato tutti i fattori coinvolti nelle politiche sociali, quindi anche settori come istruzione, casa, trasporti, assetto del territorio;
- creare, a livello politico, un meccanismo diretto di rinnovo e controllo da parte della cittadinanza sui propri organi di governo.

Un limite all'affidamento del sistema di servizi ai Comuni sta però nell'elevato numero di Comuni di piccole dimensioni che caratterizza la situazione italiana. Stante l'impossibilità e l'inutilità di attivare "tutti" i servizi in "tutti" i Comuni ne consegue la necessità di realizzare aggregazioni di dimensione adeguata a livello territoriale; la costituzione di queste ultime per quanto stimolata anche da successive normative, fatica a tutt'oggi a realizzarsi a causa delle rigidità campanilistiche che caratterizzano molti contesti italiani e del naturale bisogno di consenso politico e di presidio integrale sulle proprie risorse da parte degli organi di governo degli Enti Locali.

A questo proposito il d.p.r. 616/77, all'art. 25, prevede che le Regioni determinino *"gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari"*, promuovendo forme associative dei Comuni.

Anche sul piano sanitario diventa necessario superare la frammentarietà dell'intervento per categorie, e creare un'integrazione tra i servizi sanitari e quelli socio assistenziali per affrontare problemi che richiedono interventi congiunti (soprattutto per le aree dell'handicap e degli anziani).

Il D.P.R. 616/77, rappresentò la base per l'emanazione, da parte del Parlamento, delle leggi quadro di riforma della Sanità e dell'Assistenza. In realtà quest'iter si concluse solo con l'approvazione della legge quadro della sanità la n. 833 del L. 23.12.1978, mentre si è dovuto

attendere fino al 8.11.2000 per avere la legge quadro dell'assistenza la 328.

La riforma sanitaria, **legge n. 833 del 1978**, estende a tutti i cittadini l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale, lo rende gratuito (finanziato con il Fondo Sanitario Nazionale attraverso il prelievo fiscale) e introduce la territorializzazione dei servizi con le Unità Sanitarie Locali (USL), con titolarità delle competenze sanitarie in capo ai Comuni.

Si introduce il Fondo Sanitario Nazionale e la ripartizione dei compiti programmatori tra Stato, Regione e USL. Il personale dipendente dalle USL fa riferimento a un unico contratto nazionale di lavoro.

Le Regioni possono promuovere un governo unitario dei servizi sanitari e socio-assistenziali scegliendo di attribuire alle USL anche l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali dei singoli Comuni.

Se pertanto la l. 833/78, rappresenta una norma fondamentale nel processo di attuazione del decentramento, al tempo stesso siamo in presenza di una battuta d'arresto nel processo di integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari poiché, a decorrere da tale data, i due tipi di servizio si trovano ad essere regolamentati in modo del tutto differente. La l. 833 introduce comunque dei principi che, nella loro attuazione, comportano innovazioni che hanno rilevanza anche nel campo sociale, come la suindicata estensione a tutti i cittadini delle prestazioni sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione, l'abolizione degli enti mutualistici con le loro differenziazioni di trattamento e la soppressione degli enti ospedalieri.

Inoltre tra i principali obiettivi della riforma vi è quello di assicurare interventi, in risposta ai bisogni socio-sanitari che siano tra loro integrati (art. 1), aspetto particolarmente importante per i riflessi che la legge sanitaria provoca nell'ordinamento assistenziale. Viene demandato alle Regioni il compito di promuovere l'integrazione tra i due tipi di servizi (art. 15), anche facendo coincidere gli ambiti territoriali della loro gestione (art. 11). Riflessi sull'assistenza sono rintracciabili anche nel ruolo attribuito alle associazioni di volontariato, che vengono riconosciute come concorrenti al conseguimento dei fini propri del servizio sanitario. Infine, in rapporto alle funzioni concernenti l'assistenza psichiatrica, vengono trasferite alle Regioni le competenze già esercitate dalle amministrazioni provinciali, alle quali restano soltanto funzioni assistenziali relative all'infanzia abbandonata.

Nuovi orientamenti nella gestione dei servizi sociali

Gli anni '90 sono connotati sul piano sociale dall'aumento della popolazione anziana non autosufficiente, dal diffondersi di nuove forme di emarginazione e povertà, dalla multiproblematicità nei nuclei familiari, dall'aumento delle forme di disagio, e dall'aumento dell'immigrazione extracomunitaria. Emergono quindi nuovi bisogni, che portano a una complessiva revisione dell'organizzazione del *welfare* innescata sì da necessità di riequilibrio economico, ma anche da processi di trasformazione della domanda.

Vengono introdotti strumenti di selezione nelle modalità di accesso alle prestazioni di *welfare* ed a quelle sanitarie, come l'*Indicatore di situazione economica (Ise)* e l'*Ise sanitario*, comunemente detti "riccometro" e "sanitometro".

Senza alcun dubbio, per quanto riguarda il settore amministrativo le leggi degli anni '90 hanno dato un forte impulso al processo di decentramento, rispondendo alla domanda di autonomia delle istituzioni e hanno introdotto concetti di trasparenza e responsabilizzazione nella gestione.

La **legge n. 142/90**, sull'*"Ordinamento delle autonomie locali"*, all'art. 2, stabilisce che: *"l'Ente Locale ha il compito di interpretare le esigenze della popolazione e di programmare gli interventi ed i servizi più opportuni, ed è interesse degli enti locali sostenere la crescita e l'azione delle formazioni sociali che possono autonomamente dare risposta ai bisogni sociali della comunità locale."*

All'art.9 specifica che *"ai Comuni spetta la titolarità delle funzioni amministrative in materia di servizi socio-assistenziali"* e all'art.25 propone forme associative tra comuni (consorzi) e/o province e prevede inoltre, all'art. 27 l'uso dello strumento dell'Accordo di programma.

Aumentano le possibilità di innovazione nella gestione dei servizi da parte degli Enti Locali la quale può essere attuata in forma diretta, in concessione a terzi, a mezzo di *"aziende speciali"*, ecc., e si diffonde una cultura più attenta agli aspetti manageriali.

La **legge n. 241/90**, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi"* sulla trasparenza amministrativa introduce forme di tutela del cittadino e dei suoi diritti di conoscenza nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tale legge facilita l'accesso ai servizi e alle informazioni, prevede la separazione della gestione politica da quella amministrativa,

introduce principi di responsabilizzazione e valutazione all'interno delle amministrazioni locali e statali (efficacia-efficienza, costi-benefici, ecc.).

Sul piano sanitario, viene introdotta (con successive revisioni/integrazioni della Legge di Riforma) l'apertura ai privati e la sollecitazione di una competitività tra pubblico e privato.

Le USL sono trasformate in aziende sanitarie locali (ASL), a loro volta suddivise in Aziende Ospedaliere e servizi territoriali, con personalità giuridica pubblica, autonomia, responsabilità organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e vengono di fatto svincolate dal rapporto coi Comuni.

Vengono introdotti criteri di efficacia e efficienza, qualità del servizio e si valutano sistemi e criteri di accreditamento e finanziamento.

Inoltre viene prevista per le aziende sanitarie, la possibilità di gestione di attività e servizi socio-assistenziali su delega degli Enti Locali con oneri a carico degli stessi.

Oltre alle innovazioni normative nell'ambito amministrativo e sanitario, gli anni '90 sono caratterizzati anche da un particolare interesse attribuito alle politiche per la famiglia. Viene riconosciuta la funzione sociale strategica della famiglia e conseguentemente vengono previste nuove forme di supporto, soprattutto per le famiglie più disagiate.

Prima di ultimare il nostro *excursus* storico con la presentazione della Legge Quadro di riforma dell'assistenza, l. 328/2000, ci sembra interessante e importante condividere l'analisi proposta nel 33° *Rapporto del Censis*, (v. bibliografia) riguardo alla situazione e ai rischi del sistema di protezione sociale *ante* 328, che riportiamo integralmente.

“Il quadro che si delinea è quello di un sistema di protezione sociale complesso, in cui vecchio e nuovo convivono nonostante le trasformazioni in corso, e che è chiamato a far fronte a forme inedite e originali di disagio ed esclusione sociale che richiedono una capacità supplementare di immaginare strumenti di tutela adeguata.

La crescente diffusione delle malattie cronico-invalidanti, ad esempio, viene oggi affrontata prevalentemente dalle famiglie che "internalizzano" i costi diretti e indiretti dell'assistenza sociosanitaria.

Lo sviluppo del lavoro atipico riduce la capacità dei soggetti di costruire una posizione contributiva solida, indebolendoli di fronte ai rischi della vecchiaia o dell'invalidità.

I fenomeni migratori "sfidano" i meccanismi di inclusione legati alla cittadinanza, alimentando

forme inedite e cumulative di esclusione sociale in cui le stesse soluzioni legislative attuali possono avere effetti controintenzionali.

I giovani di oggi si trovano spiazzati rispetto ad un sistema di redistribuzione diacronico delle risorse, in quanto sicuramente non potranno godere, in termini di protezione sociale, dei medesimi benefici che oggi loro finanziano alle generazioni precedenti.

Alla luce della complessità dei fenomeni sociali implicati dalla gestione delle politiche di welfare appare evidente l'inadeguatezza di scorciatoie o soluzioni semplificate. Né il ritorno ad una logica piramidale vecchio stile, né una fuga in avanti troppo piegata sulla spinta individualizzante del corpo sociale possono dare vita, oggi, ad un modello adeguato di protezione sociale.(...)

In tale contesto, diviene fondamentale il passaggio da un welfare riparatore delle povertà e/o semplice garante dai grandi rischi ad uno che sia di promozione delle opportunità. Vale a dire un nuovo modello di politiche sociali che:

- *investa nelle capacità individuali consentendo ad ogni individuo (anche accrescendo la dotazione personale di risorse) di partecipare al gioco della competizione rispettandone le regole;*
- *crei comunque una rete di protezione rispetto al rischio che l'uscita, sia pure temporanea dal mercato del lavoro, possa condurre al circolo vizioso ed autoalimentantesi dell'esclusione e della marginalizzazione;*
- *eviti il rischio, sempre incombente in un modello innovato in cui diventa centrale il principio della partecipazione attiva al sistema economico e sociale, che i soggetti deboli tradizionali (disabili, anziani ecc..) diventino oggetto di forme di tutela residuale (ad esempio, diventando un problema totalmente internalizzato della famiglia oppure ambito di intervento esclusivo del volontariato).*

Sotto questo profilo è essenziale proporre modelli di assistenza che non siano ghettizzanti o stigmatizzanti per i soggetti che non possono partecipare per ragioni oggettive alla competizione;

- *affermi, in relazione al modello di intervento, il principio della prossimità, attribuendo alle autonomie locali un ruolo di primo piano e garantendo il coinvolgimento della pluralità di soggetti - pubblici e privati, profit e no profit - che operano su un dato territorio nel campo*

del sociale. La dimensione micro, infatti, costituisce una garanzia di maggiore aderenza delle strutture di offerta alle esigenze diversificate della domanda, permette la sperimentazione di modelli condivisi di decisione, programmazione e controllo, è sicuramente più affine a qualunque processo di responsabilizzazione individuale o di gruppo;

- *riesca, comunque, a predisporre tutti i necessari correttivi ai problemi della territorializzazione imperfetta, cioè a quelle situazioni in cui, come si rileva in modo particolarmente evidente nel caso dell'assistenza, si registrano livelli di risposta fortemente differenziati tra regione e regione e addirittura tra i diversi comuni a parità di bisogni e di caratteristiche dell'utenza;*
- *infine, si ponga il problema della possibile ambiguità ricreata da alcuni interventi del welfare innovato che apparentemente riconoscono e includono le trasformazioni del mercato del lavoro e delle strutture familiari, ma finiscono, di fatto, per affermare indirettamente un modello tradizionale di funzionamento della famiglia come rete di solidarietà che garantisce, soprattutto grazie all'impegno delle donne, la tutela dei membri deboli ed il sostegno in ogni situazione di difficoltà.”*

La legge quadro di riforma dell'assistenza (L. 328/2000)

Per una chiara ed esaustiva comprensione della portata dei contenuti della legge quadro di riforma dell'assistenza riportiamo integralmente uno schema riassuntivo dei punti chiave e dei contenuti degli articoli, commentati da esperti nell'ambito legislativo e socio-assistenziale, estratto dall'ottima rivista **Prospettive Sociali e Sanitarie**, (v. bibliografia).

CAPO I - Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali

PRINCIPI E FINALITA': Art.1 (commento a cura di E. Ranci Ortigosa)

La legge vuole ridefinire il profilo complessivo delle politiche sociali, modificando il concetto su cui si basa il sistema delle prestazioni socio-assistenziali per arrivare a superare il tradizionale

concetto passivo e puramente risarcitorio dell'assistenza e muovere verso un sistema di protezione sociale attiva, capace di offrire effettive possibilità di autonomia e sviluppo ai cittadini che si vengono a trovare in condizioni di bisogno. La legge è finalizzata alla costruzione di un sistema integrato di servizi e prestazioni, che veda coinvolti soggetti istituzionali e della solidarietà, e caratterizzato da livelli essenziali di prestazioni, accessibili a tutti.

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: Art.2 (commento a cura di E. Ranci Ortigosa)

Destinatari delle prestazioni e dei servizi sono i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea e i rispettivi familiari, nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le modalità definite dalle leggi regionali. Destinatari sono anche gli extracomunitari e gli stranieri con regolare permesso di soggiorno. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge ha carattere di universalità, essendo rivolto a tutti gli individui menzionati sopra, e assegna priorità di intervento a situazioni di povertà, reddito limitato o incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per problemi fisici o psichici.

SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI : Art.3 (commento a cura di E. Ranci Ortigosa)

Per la realizzazione dell'integrazione degli interventi dei servizi sociali viene adottato il metodo della programmazione, dell'operatività per progetti, della verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia. Gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, devono provvedere, secondo le loro competenze, alla programmazione degli interventi secondo i principi di coordinamento ed integrazione, concertazione e cooperazione. Devono inoltre promuovere azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi.

FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI : Art.4 (commento a cura di C. Gori, B. Da Roit)

Al finanziamento del sistema integrato di servizi e interventi sociali concorrono Comuni, Regioni e Stato. Lo Stato definisce e ripartisce il Fondo Nazionale per le politiche sociali istituito dalla L.449/97, eroga la spesa per le prestazioni economiche a carico del settore assistenziale e per il Reddito minimo di inserimento. Le Regioni ripartiscono i finanziamenti assegnati dallo Stato e co-finanziano specifici interventi sociali. I Comuni, eventualmente anche in modo associato, erogano la spesa per i servizi sociali.

TERZO SETTORE: Art.5 (commento a cura di A. Battistella)

Viene riconosciuto un ruolo fondamentale ai soggetti del Terzo settore da sostenere anche attraverso politiche formative e misure di accesso agevolato al credito e ai fondi UE. Gli enti pubblici sono tenuti a favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa in modo tale da agevolare l'affidamento dei servizi ai soggetti operanti nel Terzo settore.

CAPO II - Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

COMUNI: Art.6 (commento a cura di P. Ferrario)
Al centro del sistema di protezione sociale si trovano i Comuni, responsabili del governo dei servizi sociali. Alle municipalità vengono riconosciute funzioni amministrative a livello locale; concorrono, inoltre, alla programmazione regionale. Tali funzioni verranno esercitate adottando gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini. Sono previsti incentivi per l'associazionismo tra comuni.

PROVINCE: Art.7 (commento a cura di P. Ferrario)

Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, per i compiti previsti dall'art.15 e dall'art.132, rispettivamente della L.142/90 e del Dlgs.112/98, secondo modalità definite dalle regioni; nel complesso, molte delle competenze provinciali passano ai Comuni.

REGIONI: Art.8 (commento a cura di P. Ferrario)
Alle Regioni spettano compiti di programmazione, coordinamento degli interventi sociali e verifica della loro attuazione, disciplinando, inoltre, l'integrazione degli interventi stessi e promuovendo collaborazioni con gli enti locali.

STATO: Art.9 (commento a cura di P. Ferrario)
Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni, secondo l'art.129 del Dlgs.112/98. Si occupa, inoltre, dei compiti di indirizzo e di coordinamento relativamente a: determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale; individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi, nonché determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali; esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempienza delle Regioni; ripartizione del Fondo Nazionale per le politiche sociali.

IPAB: Art.10 (commento a cura di C. Ranci)
Il governo è delegato a emanare un decreto che disciplini la situazione delle IPAB, con l'obiettivo

di giungere a una regolazione chiara e definita della materia. La legge illustra i criteri a cui tale decreto dovrà attenersi, a partire dall'inserimento delle IPAB nella rete locale dei servizi e dalla valorizzazione della loro autonomia.

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO: Art.11 (commento a cura di M. C. Setti Bassanini)
I Comuni provvedono all'autorizzazione, basata su requisiti regionali integrati da esigenze locali, di servizi, strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale a gestione pubblica e del Terzo settore. Nei casi di nuove strutture e servizi, vengono immediatamente applicati i requisiti minimi nazionali mentre nei casi di strutture preesistenti, vengono concesse autorizzazioni provvisorie. I Comuni provvedono, inoltre, all'accREDITAMENTO delle strutture e riconoscono a queste determinate tariffe per le prestazioni erogate.

PROFESSIONI SOCIALI: Art.12 (commento a cura di R.Fenoglio, A.Tassinari)

La legge prevede la formazione continua degli operatori, per la quale sono previsti criteri di omogeneità rispetto alle linee di programmazione e di intervento nazionale, e riconosce un ruolo chiave alla professione di assistente sociale. I requisiti per la determinazione delle nuove professioni sociali e dei profili professionali degli operatori sociali verranno fissati entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

CARTA DEI SERVIZI: Art.13 (commento a cura di U. De Ambrogio)

L'effettiva esigibilità del diritto a ricevere servizi sociali, e il grado di equità garantito nella loro erogazione, dipendono crucialmente dalle opportunità di informazione e partecipazione che vengono fornite ai cittadini. Al fine di fornire uno strumento concreto a questo proposito, la legge prevede che ciascun ente erogatore di servizi adotti una Carta dei servizi sociali, dandone adeguata pubblicità agli utenti. Tale carta, requisito necessario per l'accREDITAMENTO, definisce i criteri per l'accesso ai servizi, e le loro modalità di funzionamento, le condizioni per facilitarne la valutazione da parte degli utenti e le procedure che assicurano la tutela di questi ultimi.

CAPO III – Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale

PROGETTI PER I DISABILI: Art.14 (commento a cura di V. Glassier)

I Comuni, d'intesa con le Asl, predispongono su richiesta degli interessati, progetti individuali di integrazione e formazione.

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: Art.15 (commento a cura di A. Banchemo)

Le norme sulla destinazione annuale di risorse del fondo sociale per la realizzazione di servizi di assistenza agli anziani non autosufficienti sono legate al potenziamento dell'offerta di servizi alla persona. In particolare, ferme restando le competenze del Ssn, il Ministro per la Solidarietà sociale determina ogni anno una quota di tale fondo da riservare ai servizi che hanno la finalità di favorire l'autonomia degli anziani non autosufficienti e di sostenere la famiglia nell'assistenza domiciliare.

FAMIGLIA: Art. 16 (commento a cura di F. Manooukian)

Lo sviluppo delle politiche familiari, tese a promuovere e a sostenere la condivisione delle responsabilità di cura, prevede, innanzitutto, la valorizzazione del ruolo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi, nonché nella loro valutazione; vengono, inoltre, favorite la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo tra le famiglie.

ACQUISTO DI SERVIZI: Art. 17 (commento a cura di C. Gori)

I Comuni, mantenendo livelli essenziali di prestazioni, possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di buoni servizio per l'acquisto di servizi sociali da soggetti accreditati. I criteri e le modalità per tale concessione sono disciplinati dalle Regioni.

CAPO IV – Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali

PIANO NAZIONALE: Art. 18 e 19 (commento a cura di U. De Ambrogio, M. Lo Schiavo)

Il Governo predispose il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. Le Regioni, entro 120 giorni dall'adozione del Piano nazionale, adottano attraverso forme di intesa con i Comuni interessati, il Piano regionale, provvedendo in particolare all'integrazione sociosanitaria in coerenza con il Psr. I comuni definiscono il Piano di zona di intesa con le Asl.

SPESA ASSISTENZIALE: Artt.20 e 26 (commento a cura di C.Gori, B. Da Roit)

Lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge 449/97. La definizione dei livelli essenziali dei servizi è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo sociale, tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle Regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità fissate nel Dpof.

SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI: Art.21 (commento a cura di S. Pasquinelli)

Lo Stato, le Regioni e i Comuni devono istituire un sistema informativo dei servizi sociali che garantisca la conoscenza di bisogni e che permetta di disporre in tempo reale delle informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.

CAPO V – Interventi, servizi ed emolumenti economici

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA: Art.22 (commento a cura di A. Banchemo)

La legge assimila quanto stabilito nel decreto legislativo di riforma ter del Ssn. Si conferma, quindi, che le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria siano a carico del Fsn; con un successivo decreto del Ministro degli Affari sociali verranno individuate le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da porre a carico dei Comuni.

REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO: Art.22 (commento a cura di A. Banchemo)

Il Rmi è destinato a persone in difficoltà economica ed esposte a rischio di marginalità sociale, per le quali si vuole ottenere, attraverso trasferimenti monetari e programmi personalizzati, il ripristino di condizioni di integrazione sociale ed economica.

RIORDINO DEGLI EMOLUMENTI: Art.24 (commento a cura di V. Glassier)

Il Governo viene delegato a emanare un decreto legislativo per il riordino degli assegni e delle indennità, in base a determinati criteri e principi direttivi.

REDDITOMETRO: Art.25 (commento a cura di C. Crepaldi)

L'accesso ai servizi disciplinati dalla legge è regolato dall'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente). Lo strumento consente di omogeneizzare la base informativa necessaria a definire i criteri di selettività e/o grado di compartecipazione nell'accesso alle prestazioni agevolate, consentendo un miglior utilizzo delle risorse pubbliche.

CAPO VI – Disposizioni finali

COMMISSIONE DI INDAGINE SULL'ESCLUSIONE SOCIALE: Art.27 (commento a cura di N. Negri)

Viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, con il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative

nell'ambito dell'Unione europea, indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia. La Commissione dovrà predisporre per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale vengono illustrate le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

EMARGINAZIONE E POVERTA': Art.28 (commento a cura di N. Negri)

Allo scopo di potenziare gli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e ai senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire venti miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Conclusioni

Ripercorrere, seppur ad ampi e rapidi passi, il cammino che ha portato alla tanto attesa approvazione della legge quadro di riforma dell'assistenza, consente, in primo luogo, di contestualizzare da un punto di vista legislativo/normativo la situazione dell'offerta di servizi sociali oggetto dello studio; in secondo luogo, consente anche di individuare i "corsi e ricorsi" che la storia degli approcci assistenziali e delle politiche e normative sociali ha avuto nei secoli. Corsi e ricorsi da cui molto si può imparare e che potrebbero aiutarci a comprendere meglio la complessa situazione odierna dei servizi sociali. Ci rendiamo perfettamente conto, della non esaustività dello studio in oggetto, e stato, ad esempio volutamente tralasciato la parte che riguarda la struttura del **Terzo Settore** e la relativa legislazione, in quanto essendo un comparto determinante e caratterizzante il nostro *Welfare*, la copiosa legislazione in merito necessita, senza alcun dubbio di uno studio individuale, che verrà attuato in un futuro aggiornamento.

Bibliografia

Croci Andrea, La legislazione sociale e l'organizzazione dei servizi, Giappichelli editore, Torino 2001, p. 182

Censis, 33° Rapporto sulla situazione sociale del paese, Franco Angeli, Roma, 1999, p. 246-248.

Geremek Bronislaw, La pietà e la forza, Storia della miseria e della carità in Europa, Editori Laterza Roma-Bari 2001, p.267.

Della Mura Franco, L'attuazione della legge 285/97 nel quadro della 328/00: le collaborazioni pubblico-privato, In; Questioni e Documenti, Tras-formazioni in corso, Istituto degli Innocenti n. 20 (gennaio 2002). p. 101-150.

Ferrario Paolo, Politica dei servizi sociali, Strutture, trasformazioni, legislazione, Carocci editore, Roma, 2001, p.492.

Masini R., Canicola L., Avviamento al servizio sociale, Carocci editore, Roma 2001, p. 229.

Nervo Giovanni, La scelta preferenziale dei poveri, Centro editoriale Dehoniano, Bologna 1996, p. 101.

Paglia Vincenzo, Storia dei poveri in occidente, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1994, p. 450.

Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 20/22, Irs, Istituto per la Ricerca Sociale, Milano, 2000.

Raffaello Maggian, I servizi Socio-assistenziali, Carocci editore, Roma 2001, p. 363.

Wolf Stuart J., Porca miseria, Editori Laterza, Bari 1988, p.258.

Segnalazioni bibliografiche di interesse giuridico-sociale

ARTICOLI

ANZIANI

Un percorso per promuovere innovazione sociale nei processi di invecchiamento / Walther Orsi.

In: Rassegna di Servizio Sociale, n. 1 (gen. – mar. 2002), p. 5 – 24.

Descrittori: servizi socio-sanitari, ricerche, terzo settore, stato sociale.

CARCERE

Il Trattamento del condannato appartenente alla criminalità organizzata / Mario Nasone

In: La Rivista di Servizio Sociale, n. 1 (marzo 2002), p. 47 – 56. Bibliografia p. 56 – 57.

Descrittori: amministrazione, penitenziaria, servizio sociale, assistente sociale.

FAMIGLIA

Famiglie povere con figli minori: l'Italia che non vorremmo (vedere) / Chiara Saraceno

In: Il Mulino, n. 1 (gen. – feb. 2002), p. 86 – 91. Bibliografia p. 91.

Descrittori: Politiche familiari, minori, povertà.

FORMAZIONE - LAVORO

La disoccupazione permanente: un tentativo di spiegazione / Cristiana Abbaiati.

In: ISFOL, n. 4, Area “Interventi Comunitari”, (lug. – ago. 2001), p. 160 – 174. Bibliografia p. 174 – 177.

Descrittori: Ricerche, lavoro, occupazione, politica socio-economica.

IMMIGRAZIONE

Prossimo e straniero

“Considerazioni sul disegno di legge approvato in Senato” / Vittorio Nozza

In: Il Regno, n. 899 (6), (15 marzo 2002), p. 155 – 156.

Descrittori: immigrazione, politiche sociali, legislazione.

La rivoluzione occulta nell'assistenza agli anziani: le aiutanti domiciliari / Alessandro Castegnaro

In: Studi Zancan, n. 2 (mar. – apr. 2002), p. 11 – 34. Bibliografia p. 34.

Descrittori: immigrazione, politiche sociali, servizi socio assistenziale, legislazione.

MONOGRAFIE

Disagio giovanile e politiche sociali / Federico Neresini, Costanzo Ranci. – Roma: Carocci, 1998. 192 p. – Bibliografia: p. 185-192. – ISBN 88-430-0262-7.

I servizi socio - assistenziali

Verso la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari / R. Maggiani. – Carocci, 2001. 363 p. – ISBN 88-430-1822-1

MINORI

I minori nel Lazio / Censis note e commenti

In: Censis note e commenti, n. 11 (nov. 2001), p. 34 – 36.

Descrittori: Sociale, infanzia, politiche minorili.

Per il superamento del lavoro minorile – La certificazione di conformità sociale / Chiara Tintori

In: Aggiornamenti Sociali, n. 4, (aprile 2002), p.296 – 302.

Descrittori: legislazione, sociale, politiche minorili.

POLITICHE SOCIALI

Welfare in progress: l'esperienza danese / Patrizia Venturelli Christensen

Bibliografia p. 47 – 49.

In: Rassegna di Servizio Sociale, n. 1 (gen. – mar. 2002), p. 25 – 47.

Descrittori: politiche sociali, servizi socio assistenziale, legislazione

TERZO SETTORE

L'azione sociale fra tentazioni di mercato e sviluppo di partnership / Tiziano Salvaterra

In : La Società, n. 5 (sett. – ott. 2001), p. 645 – 653.

Bibliografia p. 653.

Descrittori: Servizi sociali, volontariato, sussidiarietà.

VOLONTARIATO

Con i vulnerabili vent'anni del Coordinamento Nazionale delle Comunità di accoglienza (CNCA) / Vinicio Albanesi

In: Aggiornamenti Sociali, n.6, (giugno 2002), p. 508 – 519.

Descrittori: volontariato, disagio sociale

La povertà in Europa / Anthony B. Atkinson. – Il Mulino, 2000. 241 p. – Bibliografia: p. 219-241.- ISBN 88-15-07618-2